



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1839

Prot. n. P324/af

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

L.P. 16 giugno 2006, n. 3 art. 24 ter. Criteri per la definizione delle aree montane in cui realizzare progetti sperimentali e relative modalità di ammissione a finanziamento.

Il giorno **10 Novembre 2017** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS**

**MICHELE DALLAPICCOLA**

**SARA FERRARI**

**MAURO GILMOZZI**

**TIZIANO MELLARINI**

**LUCA ZENI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) prevede che la Provincia realizzzi e promuova la realizzazione da parte dei comuni di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane non densamente popolate. A tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri per l'individuazione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Con il presente provvedimento si propone di approvare i criteri per la definizione delle aree montane in cui realizzare i progetti sperimentali di cui all'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006.

Ai fini della suddetta disposizione, per l'individuazione delle aree montane sono considerati contemporaneamente due criteri:

- il primo fa riferimento alla strategia nazionale *Aree interne* che, con l'obiettivo del miglioramento delle tendenze demografiche in atto in alcune aree del Paese in termini di riduzione dell'emigrazione, attrazione di nuovi residenti, ripresa delle nascite e modifica della composizione per età a favore delle classi più giovani, classifica i comuni sulla base di un criterio di svantaggio socio-economico dato dalla lontananza dai centri di offerta dei servizi essenziali. Sulla base di tale criterio i comuni vengono classificati in *poli urbani* (individuati secondo criteri di capacità di offerta dei servizi essenziali), *periurbani/cintura*, che distano dai poli urbani meno di 20 minuti di percorrenza in auto, *intermedi* che distano tra i 20 e i 40 minuti, *periferici* che distano tra i 40 e i 75 minuti e *ultraperiferici* che distano più di 75 minuti (Documento di Strategia nazionale per le Aree interne elaborato nel Piano Nazionale di Riforma del 2014);
- il secondo criterio fa riferimento al concetto fisico di montagna, ambiente in cui i fatti demografici e socio-economici sono strettamente legati ad una *dimensione altitudinale* che genera svantaggio. La maggior parte dei Comuni della Provincia di Trento (64%) è localizzata sopra i 600 m su un territorio molto esteso (68% del totale) in cui è insediato il 29% della popolazione. In conseguenza di questa distribuzione il dato sulla densità media provinciale di 85,4 abitanti per kmq non rispecchia la disomogeneità presente sul territorio: nelle aree di fondovalle la densità è pari a 264 ab/kmq, tra i 400 e i 600 m scende a 94 ab/kmq, mentre la *densità della popolazione* oltre i 600 m è pari a 36 abitanti per kmq (PAT - Analisi di contesto del PSR 2014-2020).

Ai fini del presente provvedimento si individuano pertanto come aree montane in cui realizzare i progetti sperimentali di cui all'art. 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 le aree abitate collocate ad altitudine superiore a 600 metri dei comuni classificati come "*intermedi*", "*periferici*" e "*ultraperiferici*" nel documento Aree interne. Si ritiene inoltre di integrare l'elenco dei comuni di cui alla anzidetta classificazione con i comuni di Faedo e Vignola Falesina, considerate le loro caratteristiche geografiche, morfologiche, la dimensione demografica contenuta (inferiore ai 1000 abitanti) e con oltre la metà della popolazione residente in insediamenti abitativi periferici e in masi sparsi (dati censimento della popolazione 2011).

L'allegato 2 del presente provvedimento riporta l'elenco delle amministrazioni comunali interessate.

Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale realizza e promuove la realizzazione dei progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane mediante:

- il finanziamento di progetti presentati dai comuni rientranti nelle aree previste dal punto 1 dell'allegato 1 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati al successivo punto 3 anche orientati alla contrazione della spesa corrente dei medesimi comuni;
- la realizzazione diretta degli stessi da parte della Provincia nelle aree indicate al punto 1 dell'allegato 1 anche in collaborazione con le amministrazioni comunali interessate.

Con il presente provvedimento sono definite le modalità di finanziamento dei progetti sperimentali presentati dai comuni. Possono accedere al finanziamento i Comuni indicati nell'allegato 2 che presentano progetti che *riguardano aree del territorio comunale poste ad un'altitudine superiore ai 600 metri nelle quali siano presenti insediamenti abitativi*. In fase istruttoria sarà verificata la sussistenza di tale requisito.

Con provvedimenti successivi del dirigente della struttura provinciale competente si provvederà, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate sui relativi capitoli del bilancio provinciale, al finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili secondo i criteri individuati nell'allegato 1.

Sul presente provvedimento non si applica la disciplina relativa alle modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento di cui alla propria deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 in quanto il volume di spesa medio annuo previsto a carico del bilancio provinciale è inferiore ai 500.000 euro, coerentemente con gli stanziamenti di risorse finanziarie disponibili sul capitolo 805710 del bilancio provinciale.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali con nota n. 783 del 12 ottobre 2017;
- visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione permanente del Consiglio Provinciale con nota n. 23475 del 26 ottobre 2017;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di approvare, così come specificati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i criteri per l'individuazione delle aree montane in cui realizzare progetti sperimentali e le modalità di finanziamento dei progetti presentati dai comuni; i progetti saranno anche orientati alla contrazione della spesa corrente dei comuni;
2. di approvare, così come specificato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'elenco dei comuni i cui territori posti ad un'altitudine superiore ai 600 metri nei quali sono presenti insediamenti abitativi sono individuati come aree montane secondo i criteri previsti nell'allegato 1;
3. di dare atto che con provvedimenti successivi del dirigente della struttura provinciale competente si provvederà, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, al finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili secondo i criteri individuati nell'allegato 1;
4. di dare evidenza che contro la presente deliberazione sono ammessi:
  - ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato n. 1

002 Allegato n. 2

**IL PRESIDENTE**

Ugo Rossi

**IL DIRIGENTE**

Enrico Menapace

## **Allegato 1**

### **Articolo 24 ter della L.P. n. 3 del 16 giugno 2006, n. 3. Criteri per l'individuazione delle aree montane in cui realizzare progetti sperimentali e relative modalità di ammissione a finanziamento.**

#### **1.**

#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MONTANE IN CUI REALIZZARE PROGETTI SPERIMENTALI DI CUI ALL'ART. 24 TER DELLA L.P. N. 3 DEL 2006**

Per l'individuazione delle aree montane sono considerati contemporaneamente due criteri:

- il primo fa riferimento alla strategia nazionale *Aree interne*<sup>1</sup>, che, con l'obiettivo del miglioramento delle tendenze demografiche in atto in alcune aree del Paese in termini di riduzione dell'emigrazione, attrazione di nuovi residenti, ripresa delle nascite e modifica della composizione per età a favore delle classi più giovani, classifica i comuni sulla base di un criterio di svantaggio socio-economico dato dalla lontananza dai centri di offerta dei servizi essenziali. Sulla base di tale criterio i comuni vengono classificati in *poli urbani* (individuati secondo criteri di capacità di offerta dei servizi essenziali), *periurbani/cintura* (che distano dai poli urbani meno di 20 minuti di percorrenza in auto), *intermedi* (che distano tra i 20 e i 40 minuti), *periferici* (che distano tra i 40 e i 75 minuti), *ultraperiferici* (che distano più di 75 minuti);
- il secondo criterio fa riferimento al concetto fisico di montagna, ambiente in cui i fatti demografici e socio-economici sono strettamente legati ad una *dimensione altitudinale* che genera svantaggio. La maggior parte dei Comuni della Provincia di Trento (64%) è localizzata sopra i 600 m su un territorio molto esteso (68% del totale) in cui è insediato il 29% della popolazione. In conseguenza di questa distribuzione il dato sulla densità media provinciale di 85,4 abitanti per kmq non rispecchia la disomogeneità presente sul territorio: nelle aree di fondovalle la densità è pari a 264 ab/kmq, tra i 400 e i 600 m scende a 94 ab/kmq, mentre la *densità della popolazione* oltre i 600 m è pari a 36 abitanti per kmq<sup>2</sup>.

Pertanto, ai fini del presente provvedimento **si individuano come aree montane** in cui realizzare i progetti sperimentali di cui all'art. 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 **le aree abitate collocate ad altitudine superiore a 600 metri dei comuni classificati come "intermedi", "periferici" e "ultraperiferici"** nel documento Aree interne. Si ritiene inoltre di integrare l'elenco dei comuni di cui alla anzidetta classificazione con i comuni di Faedo e Vignola Falesina, considerate le loro caratteristiche geografiche, morfologiche, la dimensione demografica contenuta (inferiore ai 1000 abitanti) e con oltre la metà della popolazione residente in insediamenti abitativi periferici e in masi sparsi (dati censimento della popolazione 2011).

<sup>1</sup> Documento di Strategia nazionale per le Aree interne elaborato nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) del 2014 e coordinato dal Ministro per la Coesione Territoriale a partire dal 2013 per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi.

<sup>2</sup> Provincia autonoma di Trento, *Analisi di contesto del PSR 2014-2020*.

L'allegato 2 del presente provvedimento riporta l'elenco delle amministrazioni comunali interessate.

## **2. MODALITÀ DI INTERVENTO PROVINCIALE**

Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale realizza e promuove la realizzazione di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane mediante:

- il finanziamento di progetti presentati dai comuni rientranti nelle aree previste al punto 1 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati al successivo punto 3;
- la realizzazione diretta degli stessi da parte della Provincia nelle aree indicate al punto 1 anche in collaborazione con le amministrazioni comunali interessate.

Con il presente provvedimento sono definite le modalità di finanziamento dei progetti sperimentali presentati dai comuni.

## **3. FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPERIMENTALI PRESENTATI DAI COMUNI.**

### **3.1 ENTI BENEFICIARI**

Possono accedere al finanziamento dei progetti sperimentali di cui al presente provvedimento, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 1, i Comuni indicati nell'allegato 2 che presentano progetti che *riguardano aree del territorio comunale poste ad un'altitudine superiore ai 600 metri nelle quali siano presenti insediamenti abitativi*. In fase istruttoria sarà verificata la sussistenza di tale requisito.

### **3.2 AMBITI DI INTERVENTO DEI PROGETTI SPERIMENTALI E AZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO**

Sono ammissibili a finanziamento i progetti che riguardano la realizzazione di interventi strutturali e/o di azioni autonome ed esaustive nella sperimentazione, anche con riferimento alla durata temporale proposta, che sono di competenza comunale e sono rivolti allo sviluppo delle aree montane. I progetti possono prevedere anche percorsi di apprendimento e tirocinio nonché la realizzazione di strumenti informatici. La sperimentazione può essere realizzata anche con il coinvolgimento della popolazione.

Obiettivo della sperimentazione è quello di verificare l'efficacia dei progetti rispetto agli obiettivi di sviluppo proposti e alle eventuale possibile riduzione della spesa corrente dei comuni, nonché la loro prosecuzione autonoma senza il sostegno provinciale.

Sono progetti sperimentali quelli che prevedono interventi e azioni che presentano elementi di novità nel metodo di attuazione, nella tipologia di interventi o nei risultati e nelle esternalità positive per il territorio di adozione e per altri contesti del territorio provinciale geograficamente simili all'area di intervento.

Il progetto deve far riferimento a interventi di competenza comunale e volti a sostenere la presenza dei cittadini sul territorio favorendone le condizioni di benessere e creando prospettive di sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione di strumenti di coesione territoriale.

In tale ottica gli interventi saranno riferibili ad azioni che incrementano il senso di appartenenza alla comunità, che valorizzano l'identità del paesaggio ed ogni altra attività veicolo di sviluppo delle zone di intervento con particolare attenzione al coinvolgimento dell'associazionismo locale e alla valorizzazione delle competenze e della creatività dei cittadini.

### **3.3 CONTENUTI DEL PROGETTO**

La proposta progettuale deve prevedere l'analisi delle problematiche dell'area di intervento e la descrizione delle azioni del progetto. Il testo della proposta progettuale deve prevedere:

#### **a) Analisi delle problematiche**

L'analisi delle problematiche, i deficit del territorio e i bisogni specifici dell'area su cui si intende intervenire, in relazione all'ambito di intervento scelto.

#### **b) Le azioni del progetto sperimentale**

Il progetto sperimentale deve contenere l'indicazione delle azioni previste, i tempi di attuazione, i costi e la copertura degli stessi.

In particolare la proposta progettuale dovrà mettere in luce l'opportunità dell'intervento in relazione ai seguenti aspetti:

- la sua rilevanza in termini di coerenza fra azioni previste e deficit da colmare e la sua trasferibilità ad altri contesti montani;
- la sua attuabilità in termini di realistica definizione di azioni e tempi di attuazione, la corrispondenza fra azioni previste e obiettivi perseguiti e l'indicazione delle condizioni di prosecuzione delle attività previste dal progetto a conclusione del finanziamento;
- la sua innovatività caratterizzata dagli elementi di novità sia nel metodo di attuazione degli interventi, nella tipologia di interventi o nei risultati e nelle esternalità positive per il territorio di adozione e adottabili in altri contesti del territorio provinciale geograficamente simili, sia nella sua capacità di coinvolgere la popolazione locale, le associazioni e i giovani;
- i costi e la coerenza fra gli stessi e le azioni previste oltre che la presenza di fonti ulteriori di finanziamento rispetto a quelle del soggetto proponente e della Provincia.

### **3.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

Le domande di finanziamento possono essere presentate alla Provincia, U.M.ST. Sviluppo della riforma istituzionale, anche per il tramite degli sportelli periferici, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- Proposta progettuale con i contenuti indicati nel punto 3.3;
- Provvedimento dell'organo competente di approvazione del progetto;

- Dichiarazione sottoscritta dall’organo competente che attesta che non si beneficia di altri trasferimenti per le medesime voci di spesa.

### **3.5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

Le domande di finanziamento pervenute dai Comuni saranno via via sottoposte a istruttoria da parte dell’U.M.S.T. Sviluppo della riforma istituzionale che si potrà avvalere, anche per la valutazione degli elementi di novità, delle strutture provinciali di competenza a seconda dei contenuti dei progetti presentati. Nell’ambito dell’attività istruttoria possono essere richiesti elementi integrativi qualora la documentazione presentata non sia completa e non risulti esaustiva rispetto ai contenuti previsti al punto 3.3.

Nell’ambito dell’istruttoria saranno verificate l’ammissibilità dell’area di intervento come zona montana secondo i criteri previsti al punto 1. Nel caso in cui le domande non risultino ammissibili, i progetti non saranno valutati.

Per dare continuità alle iniziative sperimentali nel corso dell’anno e per assicurare un procedimento di finanziamento coerente con i tempi di ideazione delle proposte sperimentali, la procedura di finanziamento non prevede scadenze per la presentazione delle domande.

Dopo la fine di ogni bimestre (gennaio/febbraio, marzo/aprile, ...), con riferimento alle domande presentate nei due mesi precedenti, i progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati con determina del dirigente dell’UMST Sviluppo della riforma istituzionale entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale. Il provvedimento di finanziamento dei progetti ammessi viene approvato entro 60 giorni dalla fine del bimestre di riferimento. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione dalla data di invio della richiesta fino all’acquisizione degli elementi richiesti.

Se le risorse finanziarie complessive a disposizione non sono sufficienti a coprire l’intero fabbisogno dei progetti ammissibili viene utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento. Ad esaurimento delle risorse la presentazione delle domande è sospesa e della sospensione è data comunicazione ai comuni.

### **3.6 CRITERI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI**

Sono ammissibili a finanziamento solo le spese ritenute strettamente funzionali e necessarie per la realizzazione del progetto secondo la quantificazione che in fase istruttoria viene ritenuta congrua. Ai fini dell’ammissione a finanziamento si tiene conto anche della capacità di autofinanziamento del comune richiedente. Il contributo massimo è pari ad euro 30.000,00=.

Gli interventi finanziati devono rispettare il principio della compartecipazione da parte dei Comuni alla relativa spesa; viene pertanto applicata una percentuale di contribuzione pari al **50 per cento** della spesa ritenuta ammissibile che può essere integrata:

- del 10% nel caso in cui il progetto riguarda il territorio di almeno due amministrazioni comunali o un’amministrazione comunale e un’ASUC. Con riferimento alla seconda ipotesi, nel caso in cui nel comune non sia presente un’ASUC la percentuale è corrisposta

se il progetto coinvolge un'associazione attiva solo nell'area sulla quale insiste l'intervento;

- del 10% nel caso in cui viene realizzato mediante l'utilizzo dei lavori socialmente utili;
- del 10% nel caso in cui coinvolge associazioni locali;
- del 10% nel caso in cui coinvolge i giovani;
- del 5% nel caso in cui coinvolge centri di ricerca/Università.

### **3.7 MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINI PREVISTI PER GLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO**

L'erogazione del finanziamento avverrà, sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ad avvenuta presentazione della documentazione di rendicontazione redatta ai sensi del D.P.G.P. 5 giugno 2000 n. 9-27/Leg. "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23".

Ai fini della rendicontazione delle spese il provvedimento di concessione del finanziamento può prevedere che una o più delle voci di spesa finanziate possano essere compensabili tra loro.

Il provvedimento di concessione del finanziamento fissa il termine di rendicontazione ed eventualmente quello di avvio, nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale di cui alla deliberazione n. 1980 del 2007. L'eventuale proroga di tali termini, adeguatamente motivata, potrà essere concessa con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente.

## **ALLEGATO 2**

**Elenco dei Comuni i cui territori con altitudine superiore a 600 m sono individuati come aree montane, ai sensi dell'art. articolo 24 ter della L.P. n. 3 del 16 giugno 2006, n. 3, secondo i criteri di cui al punto 1 dell'allegato 1 \*.**

- 1 Ala
- 2 Albiano
- 3 Altavalle
- 4 Altopiano della Vigolana (limitatamente al territorio dell'ex comune di Centa San Nicolò)
- 5 Amblar Don
- 6 Andalo
- 7 Arco
- 8 Avio
- 9 Baselga di Pinè
- 10 Bedollo
- 11 Bieno
- 12 Bleggio Superiore
- 13 Bocenago
- 14 Bondone
- 15 Borgo Chiese
- 16 Borgo Lares
- 17 Borgo Valsugana
- 18 Brentonico
- 19 Bresimo
- 20 Brez
- 21 Caderzone Terme
- 22 Cagnò
- 23 Caldes
- 24 Campitello di Fassa
- 25 Campodenno
- 26 Canal San Bovo
- 27 Canazei
- 28 Capriana
- 29 Carano
- 30 Carisolo
- 31 Carzano
- 32 Castel Condino
- 33 Castel Ivano
- 34 Castelfondo
- 35 Castello Tesino
- 36 Castello-Molina di Fiemme
- 37 Castelnuovo
- 38 Cavalese
- 39 Cavareno
- 40 Cavedago
- 41 Cavedine
- 42 Cavizzana
- 43 Cembra Lisignago
- 44 Cinte Tesino
- 45 Cis

- 46 Cles
- 47 Cloz
- 48 Comano Terme
- 49 Commezzadura
- 50 Contà
- 51 Croviana
- 52 Daiano
- 53 Dambel
- 54 Denno
- 55 Dimaro Folgarida
- 56 Drena
- 57 Dro
- 58 Faedo
- 59 Fai della Paganella
- 60 Fiavè
- 61 Fierozzo
- 62 Folgaria
- 63 Fondo
- 64 Frassilongo
- 65 Garniga Terme
- 66 Giovo
- 67 Giustino
- 68 Grigno
- 69 Imer
- 70 Lavarone
- 71 Ledro
- 72 Levico Terme
- 73 Livo
- 74 Luserna
- 75 Madruzzo
- 76 Malè
- 77 Malosco
- 78 Massimeno
- 79 Mazzin
- 80 Mezzana
- 81 Mezzano
- 82 Moena
- 83 Molveno
- 84 Nago-Torbole
- 85 Novaledo
- 86 Ospedaletto
- 87 Ossana
- 88 Palù del Fersina
- 89 Panchià
- 90 Peio
- 91 Pellizzano
- 92 Pelugo
- 93 Pieve di Bono Prezzo
- 94 Pieve Tesino
- 95 Pinzolo
- 96 Porte Rendena

- 97 Pozza di Fassa  
98 Predaia  
99 Predazzo  
100 Primiero San Martino di Castrozza  
101 Rabbi  
102 Revò  
103 Riva del Garda  
104 Romallo  
105 Romeno  
106 Roncegno Terme  
107 Ronchi Valsugana  
108 Ronzo-Chienis  
109 Ronzone  
110 Roverè della Luna  
111 Ruffrè-Mendola  
112 Rumo  
113 Sagron Mis  
114 Samone  
115 San Lorenzo Dorsino  
116 Sant'Orsola Terme  
117 Sanzeno  
118 Sarnonico  
119 Scurelle  
120 Segonzano  
121 Sella Giudicarie  
122 Sfruz  
123 Soraga  
124 Sover  
125 Spiazzo  
126 Spormaggiore  
127 Sporminore  
128 Stenico  
129 Storo  
130 Strembo  
131 Telve  
132 Telve di Sopra  
133 Tenno  
134 Terragnolo  
135 Terzolas  
136 Tesero  
137 Tione di Trento  
138 Ton  
139 Torcegno  
140 Trambileno  
141 Tre Ville  
142 Valdaone  
143 Valfioriana  
144 Vallarsa  
145 Vallelaghi (limitatamente al territorio dell'ex comune di Padernone)  
146 Varena  
147 Vermiglio

- 148 Vignola Falesina
- 149 Vigo di Fassa
- 150 Ville d'Anaunia
- 151 Ziano di Fiemme

\* La classificazione Aree interne 2014 è aggiornata al 2017 e riporta in forma aggregata le amministrazioni che dopo il 2014 hanno costituito, a seguito di fusione, un nuovo comune. E' inoltre integrata con i comuni di Faedo e di Vignola Falesina come previsto dall'allegato 1.